REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI SOSTA CAMPER

Articolo 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle aree di sosta camper, in seguito citate come "aree", site sul territorio comunale: nel capoluogo, in Via Matteo Olivero ed a Castellar in Via delle Acacie.
Disciplina altresì l'uso delle colonnine per l'allaccio dell'elettricità, degli impianti di ricarica acqua potabile e dei pozzetti di smaltimento delle acque chiare e nere, raccolte negli appositi impianti interni degli autocaravan, collocati nelle pertinenze delle aree sosta, aperte anche ai veicoli in transito e non solo a quelli stazionanti presso le strutture.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

Le attività di sosta per i camper sono disciplinate, oltre che dal presente regolamento, dai seguenti testi normativi:

- Legge 29/03/2001 n. 135, Riforma della legislazione nazionale del turismo;
- Legge Regione Piemonte 31/8/1979 n. 54 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
- D.L.vo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni;

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

Articolo 3 – Veicoli ammessi

La sosta all'interno delle aree è permessa solo agli autocaravan (camper) così come definiti dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs 285/1992: "*veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente*".
La sosta non è permessa ai caravan (roulotte) così come definite dall'art, 54 lett. e) del D. Lgs. 285/1992 *cioè rimorchi ad un asse o a due assi a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo* ed a veicoli con roulotte.

In entrambe le aree non sono ammessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.)

Articolo 4 – Caratteristiche e dotazioni dell'area di Saluzzo capoluogo

L'area sita nel capoluogo di Saluzzo insiste su una porzione dedicata del parcheggio denominato "Bodoni", collocato tra le vie Bodoni e Matteo Olivero, con accesso carraio da quest'ultima, e

accessi pedonali su entrambe le vie. Tutti gli spazi sono illuminati. Le sue dimensioni, di circa 900 mq, consentono di ospitare fino ad un massimo di ventisei autocaravan contemporaneamente.

L'area è dotata delle seguenti attrezzature multifunzione:

- una colonnina di erogazione acqua potabile e scarico acque nere della tipologia "a cassetta";
- un pozzetto scarico acque grigie;
- colonnine per l'erogazione dell'elettricità.

E' altresì presente un sistema di videosorveglianza. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Saluzzo. La visione delle immagini del servizio di videosorveglianza è di competenza del Servizio di Polizia Municipale, a mezzo dei propri responsabili ed agenti, designati al trattamento e alla conservazione dei dati, nonché degli eventuali altri soggetti competenti ai sensi di legge. L'ambito tecnico di gestione (installazione, manutenzione, cartelli, collegamenti, reti, conservazione, ecc.) è di competenza del servizio tecnico comunale, e può essere oggetto di esternalizzazione.

Nell'area è attiva una mini isola ecologica dotata di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il conferimento è riservato in via esclusiva agli ospiti dell'area, e deve avvenire seguendo le modalità riportate sull'apposita cartellonistica presente in sito.

L'area, con i servizi di sua pertinenza (carico acqua e scarichi), è aperta tutto l'anno, senza giorni di chiusura settimanali.

Articolo 5 – Caratteristiche e dotazioni dell'area di Castellar

L'area sita nel municipio di Castellar è collocata in via delle Acacie, in una porzione del parcheggio a servizio degli impianti sportivi. Le sue dimensioni consentono di ospitare fino ad un massimo di otto autocaravan contemporaneamente.

Sono presenti le seguenti attrezzature:

- una colonnina di erogazione acqua potabile e scarico acque nere;
- colonnine per l'erogazione dell'elettricità;

I servizi di pertinenza dell'area di Castellar (carico acqua e scarichi) saranno sempre attivi nel periodo estivo, mentre durante la stagione invernale (dal 1° novembre al 28 febbraio) potranno essere sospesi per evitare danni alle strutture derivanti dal gelo.

Articolo 6 – Sospensione del servizio

In caso di esigenze tecniche di manutenzione straordinaria o per l'organizzazione di eventi, entrambe le aree potranno essere temporaneamente chiuse al pubblico. Di tali circostanze si renderà tempestivamente noto attraverso i canali di comunicazione istituzionali e turistici nelle disponibilità del Comune di Saluzzo.

Articolo 7 – Tariffe

La Giunta comunale definisce annualmente le tariffe per la fruizione delle aree e dei servizi indicati nell'articolo precedente.

L'accesso e la sosta nell'area di Saluzzo capoluogo sono gratuite, mentre è previsto il pagamento per i servizi accessori (energia elettrica, acqua potabile). Il pagamento avviene in loco attraverso un sistema funzionante a monete.
Nel caso di affidamento in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 8, potranno essere stabilite delle tariffe di sosta, al fine di assicurare l'equilibrio della gestione.

Nell'area di Castellar la sosta è a pagamento. Le modalità di riscossione della tariffa sono indicate con apposita cartellonistica in loco. Gli ospiti pernottanti dovranno esporre sul parabrezza in modo ben visibile il talloncino fornito al momento del pagamento.
L'utilizzo degli attacchi elettrici, riservati ai mezzi pernottanti e in regola con il pagamento della sosta, è gratuito. L'utilizzo della colonna per l'erogazione dell'acqua e dello scarico è gratuito ed è consentito anche ai mezzi di passaggio, cioè anche a coloro che non effettuano la sosta nell'area.

Il pagamento dei servizi e della sosta, quando previsti, non implicano responsabilità da parte del Comune per danni o dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

Articolo 8 – Gestione

Il presente articolo disciplina la gestione delle aree e dei servizi erogati presso di essa, i quali, per tipologia e per dimensione anche economica, non rientrano nella disciplina del d. lgs. n. 201 del 23.12.2022.

L'area ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:

- direttamente dal Comune;
- tramite convenzione con associazioni locali che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;
- tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento del procedimento ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.

Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.
Le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'area sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto.

Articolo 9 – Periodo di permanenza

In entrambe le aree la sosta degli autocaravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento e con un intervallo tra l'uscita e il successivo accesso di 72 ore.

Articolo 10 – Utilizzo delle piazzole e della viabilità

La sosta degli autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. Particolare cura deve essere posta nel lasciare sempre libere le vie di accesso esterno, di transito e di manovra.
E' vietato sostare nei pressi degli impianti di pertinenza (carico acqua e scarichi, colonnine elettriche), in modo da non ostacolare le manovre dei mezzi che usufruiscono di tali servizi

Articolo 11 – Utilizzo degli impianti

È permesso collegare tubazioni mobili alle colonnine dell'acqua, al fine di agevolare il carico dei serbatoi degli autocaravan, purché le suddette tubazioni siano applicate soltanto per il tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni mobili non deve comunque ostacolare la circolazione delle persone e dei mezzi, né minacciare l'incolumità e sicurezza.
Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.
È consentito l'utilizzo dell'acqua potabile solo per scopi igienico-sanitario ed alimentari.
È vietato il lavaggio di veicoli o degli organi motore degli stessi.

E' fatto obbligo agli utenti delle colonnine di ricarica di rispettare la potenza massima di assorbimento consentita, indicata da apposite indicazioni in loco.

L'impianto di smaltimento delle acque grigie e nere, costituisce pertinenza dell'area camper. I conducenti degli autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto subito dopo l'uso.
Nell'area di Saluzzo Capoluogo non è consentito lo scarico ai veicoli dotati di sistema "nautico".

Ai sensi dell'art 185, commi 4 e 5, del D.lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

Articolo 12 – Divieti

All'interno dell'area è assolutamente vietato:

- accendere fuochi a diretto contatto con il terreno;
- scavare buche, anche di piccole dimensioni;
- lavare veicoli o parti di essi;
- utilizzare generatori di corrente;
- lavare presso il punto di prelievo dell'acqua cibi, stoviglie, biancheria, ed in generale tutte le operazioni che non siano il semplice carico del serbatoio del mezzo;

- ostruire gli spazi riservati alla fermata, alla sosta dei veicoli di persone disabili, nonché impedire l'utilizzo delle strutture realizzate per consentire il superamento di barriere architettoniche;
- sradicare erba, danneggiare alberi e in generale le aree verdi;
- asportare materiali e oggetti di proprietà comunale;
- giocare con palloni o oggetti da lancio.
- lavare o stendere panni fuori dai mezzi;
- sostare con il motore acceso per periodi prolungati;
- abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, dove presenti.

In generale sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose o in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo non è consentito utilizzare radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o effettuare schiamazzi diurni o notturni.

E' consentito l'accesso ai cani dotati di guinzaglio e museruola, così come da disposizioni di legge.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione dello stesso a proprie spese.

Articolo 13 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative, ogni infrazione alle norme del regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di €. 25 ad un massimo di €. 150,00 nonché l'immediato allontanamento del mezzo dall'area di sosta.

Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte in via principale dalla Polizia Locale ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. n. 689/81.
L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e smi, opportunamente integrate dalle norme del Regolamento Comunale.

Il pagamento delle sanzioni amministrative, previste dal presente articolo, deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 della Legge 689/81. In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione e/o dalla notificazione all'Autorità competente Comunale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.
I proventi delle sanzioni spettano al Comune di Saluzzo.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti in materia.